



**COMUNE DI LUCCA SICULA**  
**PROV. DI AGRIGENTO**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**n. 37 del 09/07/2015**

**OGGETTO:** Linea guida per l'applicazione degli artt. 6 e 12 della legge n.162/2014 in materia di separazione e divorzi applicazione della sanzione amministrativa in materia di trasmissione tardiva dell'accordo dall'Avvocato all'Ufficiale dello Stato Civile.

L'anno **duemilaquindici** addì **nove** del mese di **luglio** alle ore **15,30** e seguenti, nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>PUCCIO Giuseppe</b>	Sindaco	X	
<b>DAZZO Giuseppa</b>	Assessore		X
<b>LUME Francesco</b>	Assessore	X	
<b>DANNA Giuseppina</b>	Assessore	X	
<b>MIRABELLA Gabriele</b>	Assessore	X	

Assume la presidenza, il Sindaco **Geom. Giuseppe Puccio**

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Cunetto**

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



**COMUNE DI LUCCA SICULA**  
**PROV. DI AGRIGENTO**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**n. 37 del 09/07/2015**

**OGGETTO:** Linea guida per l'applicazione degli artt. 6 e 12 della legge n.162/2014 in materia di separazione e divorzi applicazione della sanzione amministrativa in materia di trasmissione tardiva dell'accordo dall'Avvocato all'Ufficiale dello Stato Civile.

L'anno **duemilaquindici** addì **nove** del mese di **luglio** alle ore **15,30** e seguenti, nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>PUCCIO Giuseppe</b>	Sindaco	X	
<b>DAZZO Giuseppa</b>	Assessore		X
<b>LUME Francesco</b>	Assessore	X	
<b>DANNA Giuseppina</b>	Assessore	X	
<b>MIRABELLA Gabriele</b>	Assessore	X	

Assume la presidenza, il Sindaco **Geom. Giuseppe Puccio**

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Cunetto**

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Premesso che:

- Il decreto legge n.132 del 12 settembre 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni, nella legge n.162 del 10 novembre 2014, con gli articoli 6 e 12 introduce importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure;

- L'articolo 6, derubricato "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" stabilisce, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, che la convenzione di negoziazione tra coniugi debba essere assistita da almeno un avvocato per parte e che in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale quando non ravvisa irregolarità comunica agli avvocati il nulla osta per gli adempimenti relativi. Analogamente, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica o al Presidente del Tribunale, per ottenere l'autorizzazione, quale condizione, per la successiva trasmissione della stessa convenzione agli Uffici di Stato Civile;

- L'Ufficiale di Stato Civile, pertanto, dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo di cui al citato articolo di legge, ai fini dei conseguenti adempimenti, quali la trascrizione dello stesso e le annotazioni sugli atti di nascita dei coniugi e sull'atto di matrimonio;

- L'accordo autorizzato dovrà essere trasmesso dall'avvocato della parte, entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale, ai sensi del comma 4 del medesimo art.6, l'ufficiale dello Stato Civile dovrà avviare l'iter dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione, entro il suddetto termine, il cui ammontare è fissato da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 10.000,00;

- Che per quanto chiarito con la Circolare n.6 del 24.04.2015 del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, il termine dei 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale di stato civile copia dell'accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o dal Presidente del Tribunale

a cura della segreteria o della cancelleria, e che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione: pertanto la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art.6 della legge n.162 del 10 novembre 2014, sarà applicata solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui in precedenza;

- L'art.12, derubricato "*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*", stabilisce che i coniugi possono concludere un accordo innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Non si potrà far ricorso a detto accordo nel caso in cui sono presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti, nonché patti di trasferimenti patrimoniali produttivi di effetti traslativi di diritti reali;

- L'ufficiale di Stato Civile è tenuto a redigere l'atto contenente l'accordo dopo il ricevimento delle dichiarazioni, nonché quello di conferma dello stesso e ad operare le conseguenti annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio dei coniugi;

- Inoltre, il comma 6 del medesimo art.12 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile, al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo, deve esigere il diritto fisso non superiore a 16.00 euro, importo corrispondente all'imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642;

- Che per tale finalità con delibera G.M. n. 59 del 04.12.2014 si è provveduto a determinare nella misura massima di € 16,00 (sedici) l'importo del diritto fisso che il Comune di LUCCA SICULA dovrà esigere all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla Tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962 n.604 punto 11-bis, introdotto dall'art.12 comma 6 del D.L.132/2014 convertito con modifiche dalla legge 10/11/2014, n. 162;

- Ravvisata, pertanto la necessità di integrare il predetto atto deliberativo al fine chiarire alcuni adempimenti e determinare l'importo della sanzione che dovrà applicare l'ufficiale dello Stato Civile a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione entro 10 giorni dell'accordo di negoziazione ai sensi del comma 4 dell'art.6 della legge n.162 del 10 novembre 2014 di conversione del D.L. n.132/2014;

- Visto il D.Lgs. n.267/2000 recante il T.U. delle leggi in materia di ordinamento degli EE.LL.;

- Visto il D.L.n.132 del 12.09. 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 ,n.162;

- Viste le Circolari n. 16 dell'01.10.2014 e n.19 del 28.11.2014 e da ultimo la Circolare n.6 del 24.04.2015 avente ad oggetto: "Art.6 e 12 del D.L. 12 settembre 2014 n.132 – Chiarimenti applicativi" del Ministero dell'Interno– Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, cui si rimanda integralmente

### PROPONE

Che quanto esposto in premessa costituisca parte integrante e sostanziale del presente dispositivo stabilendo:

1- di graduare nel modo seguente la sanzione a carico degli avvocati, prevista dal comma 4 dell'art. 6 della Legge n° 162/2014:

a) dal 11° al 30° giorno di ritardo: € 2.000,00;

b) dal 31° al 60° giorno di ritardo : € 5.000,00;

c) oltre il 60° giorno di ritardo: € 10.000,00,

da attivare a cura dell'ufficiale dello Stato Civile ove ricorrano i presupposti di legge;

2- che il pagamento della sanzione di cui al punto precedente a carico del legale che violi l'obbligo di trasmissione, entro il termine di 10 giorni della convenzione di negoziazione tra coniugi all'ufficiale di stato civile, avverrà tramite bollettino di CONTO CORRENTE POSTALE N. 11804929 , intestato alla Tesoreria del Comune . In caso di mancato pagamento della sanzione saranno attivate le procedure previste dalle vigenti leggi in materia;

3-Che per quanto chiarito con la Circolare n.6 del 24.04.2015 del Ministero dell'Interno– Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, il termine dei 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale di stato civile copia dell'accordo, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria

A tal proposito, appare utile chiarire che alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione , pertanto la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge n. 162 del 10 novembre 2014, sarà applicata solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di cui in precedenza;

4- di confermare, per quanto disposto con Delibera G.M. n.59 del 04.12.2014 che in tale sede s'intende integralmente richiamata, il pagamento del diritto fisso di 16.00 euro, importo corrispondente all'imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, a carico dei coniugi che si presentano dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio", ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D.L. n.132 del 12.09.2014 da versare in tesoreria con le stesse modalità di cui al precedente punto 2;

5- Di stabilire che gli importi su indicati ai punti 1 e 4 verranno introitati nell'apposito capitolo d'entrata del bilancio comunale

6- Di dare atto che per quanto non esplicitamente disciplinato in tale sede si rimanda alle Circolari ministeriali esplicative emanate in applicazione della legge n. 162/2014 di conversione del D.L. 132 \ 2014.

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ;

L'Ufficiale dello Stato Civile delegato

*Giuseppe Mirabella*

**Poiché nessun assessore Comunale Chiede di parlare,il Presidente,invita la Giunta a deliberare in merito**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge regionale n.48/91 e modificato dall'art.12 della legge regionale n.30/2000;

RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.

VISTA la L.R. 15/3/1903 n. 10 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;

VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;

VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

## **DELIBERA**

1. Per quanto espresso in premessa, fornire le seguenti linee guida all'Ufficio dello Stato Civile per l'applicazione degli artt. 6 e 12 della Legge n° 162/2014:

a) in considerazione della complessità e delicatezza delle pratiche e della necessità di garantire la privacy, dare mandato al Responsabile del Settore di individuare un giorno la settimana durante il quale effettuare, previo appuntamento con l'Ufficio, la procedura dell'accordo di separazione o di divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;

b) graduare nel modo seguente le sanzioni a carico degli avvocati, previste dal comma 4 dell'art. 6 della Legge n° 162/2014 :

ritardo da 11 a 30 giorni: € 2.000,00;

ritardo da 31 a 60 giorni: € 5.000,00;

ritardo oltre 60 giorni: € 10.000,00;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.

Su tale proposta

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ad unanimità di voti

## **DELIBERA**


di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1991.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Puccio Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Lume Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giuseppe Cunetto

<p>PER COPIA CONFORME</p> <p>LUCCA SICULA, Li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p></p>	<p>Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito <a href="http://www.comune.luccasicula.ag.it">www.comune.luccasicula.ag.it</a></p> <p>il <u>17 LUG. 2015</u></p> <p>vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>n. <u>120</u> 2015 del registro delle pubblicazioni.</p> <p>LUCCA SICULA, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to G. Cabibi</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 LUG. 2015 ;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ;
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15, comma 6);
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe Cunetto